

CONTENZIOSO

Definizione liti pendenti: qualche dubbio sulle ultime formalità

di Arianna Semeraro

Master di specializzazione

Laboratorio professionale Iva 2023

Scopri di più

A quasi un anno dall'entrata in vigore della norma, che ha consentito la **definizione agevolata delle controversie** tributarie, si è giunti al termine della finestra temporale entro la quale i contribuenti potevano aderirvi (30.9.2023 poi slittato al 2.10.2023).

Nonostante ciò, residua **l'ultimo adempimento** (richiesto dalla norma) in capo a tutti coloro che hanno deciso di aderire alla misura agevolativa in commento: entro oggi, **10.10.2023**, occorrerà **depositare**, infatti, la ricevuta di presentazione della definizione e il pagamento del dovuto (o della prima rata), dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale risulta pendente la controversia.

È questo l'ultimo adempimento posto a carico dei contribuenti per il perfezionamento della definizione agevolata delle liti, ma esistono alcune ipotesi che **non hanno soluzioni ufficiali**.

Tale adempimento riguarda, senza ombra di dubbio, le ipotesi in cui la controversia sia **già instaurata dinanzi a un giudice**. In tali casi, difatti, non esistono dubbi di sorta circa le modalità con le quali tale deposito debba avvenire. E semplificando, nel caso in cui trattasi di controversia nella quale le parti si sono costituite e sono in attesa di fissazione o trattazione dell'udienza, il contribuente, **entro la data odierna (10.10.2023)**, dovrà presentare, tramite il **canale telematico** per i depositi nel fascicolo processuale:

- **copia della domanda di definizione;**
- la **ricevuta** di presentazione e;
- il **pagamento eseguito**.

I documenti verranno così acquisiti al fascicolo e consentiranno al **Collegio di dichiarare l'estinzione del giudizio**, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 198, L. 197/2022](#).

Ci sono, però, numerosi casi per i quali non esiste alcun fascicolo "aperto" dinanzi a nessuno organo giurisdizionale, poiché si è nella fase di **pendenza dei termini** di impugnazione o di riassunzione. Alla luce di tali circostanze, si possono verificare le seguenti ipotesi:

- il caso in cui è stata depositata la sentenza di primo o di secondo grado, ma né l'Ufficio né il contribuente, hanno già proposto l'impugnazione. In concreto **non esiste un fascicolo pendente** dinanzi a un giudice e, pertanto, non dovrebbe essere necessario alcun deposito. Prudenzialmente, converrebbe **informare l'Ufficio controparte tramite pec dell'avvenuta definizione**. Va segnalato che, per tale ipotesi, alcuni contribuenti hanno ritenuto prudenzialmente di informare il giudice di primo o secondo grado (che ha emesso la pronuncia) dell'avvenuta definizione, depositandola nel fascicolo, ancorché ormai chiuso;
- un caso particolare è quello in cui l'Ufficio (totalmente o parzialmente soccombente) abbia già proposto appello o ricorso in Cassazione, **ma il contribuente non si sia ancora costituito** o non abbia ancora proposto appello/ricorso incidentale. In questo caso, **l'interessato non è ancora parte** del processo e, pertanto, per depositare l'istanza di definizione e la ricevuta del primo pagamento, **dovrà costituirsi**. A tal fine, dovrebbe essere sufficiente depositare, unitamente alla procura al difensore, un'istanza "accompagnatoria" della documentazione da produrre, atteso che lo scopo è quello di informare il collegio dell'avvenuta definizione.
- nell'ipotesi in cui è stata definita la lite in **pendenza dei termini per la riassunzione**, il contribuente prudenzialmente **dovrà riattivare la controversia tramite la riassunzione** e contestualmente depositare i documenti della definizione.

Sebbene sia importante concludere correttamente l'iter formale richiesto dalla norma, ai fini della definizione agevolata delle controversie, occorre evidenziare come il **mancato adempimento dell'obbligo di deposito non faccia comunque venire meno gli effetti estintivi del procedimento**.

Ciò in quanto, praticamente, dovrebbe essere lo stesso Ufficio – parte del giudizio – a rappresentare in giudizio l'avvenuta definizione ricevuta, sia perché, ad ogni modo, la definizione delle liti si ritiene perfezionata con la presentazione dell'istanza e il pagamento della prima rata, con la conseguenza che **l'intervenuta definizione debba prevalere sulle successive sentenze che non ne tengano conto**.